

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6976 del 05/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa "OGNIBENE POWER Spa" per l'attività di produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7208 del 03/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.24901/2024

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa "OGNIBENE POWER Spa" per l'attività di produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1869 del 19/04/2021 adottata da ARPAE per la Ditta "OGNIBENE POWER Spa" per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via Ing. E. Ferrari n.2 - Provincia di Reggio Emilia modificata successivamente con DET-AMB-2022-1886 del 13/04/2022;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP di Reggio Emilia ad ARPAE SAC in data 21/06/2024, e acquisita al protocollo con PG/114905 del 21/06/2024 – pratica Sinadoc 24901/2024 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**OGNIBENE POWER Spa**" (P.IVA 02505200358) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – Via Ing. E. Ferrari n.2 - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche** svolta presso l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia - Via Ing. E. Ferrari n.2 - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate quali-quantitativamente alle

domestiche (art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. n.152/2006 e DGR n.1053/2003, Capitolo 5) in pubblica fognatura;

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che:

- ARPAE SAC con nota PG/139569 del 30/07/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e chiedeva i pareri di competenza;
- ARPAE SAC acquisiva in data 21/02/2025 al PG/34163 la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia (PG/69587 del 11/04/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia - sede di Reggio Emilia per la matrice emissioni in atmosfera (PG/148866 del 13/08/2024);
- Nulla-osta del Comune di Reggio Emilia per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acquisito al protocollo PG/69587 del 11/04/2025, a seguito dei pareri favorevoli del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Reggio Srl, RA000559-2025-P del 25/03/2025 e RA000560-2025-P del 25/03/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **"OGNIBENE POWER Spa"**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche** nell'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia - Via Ing. E. Ferrari n.2 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di dare atto, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue industriali costituite da acque di controlavaggio di un addolcitore, recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S2, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"OGNIBENE POWER Spa"**, (P.IVA 02505200358) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia - Via Ing. E. Ferrari n.2 - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n.152/06 (artt.124 e 125) e D.G.R. 1053/2003	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n447/95	Comune

3. DI STABILIRE che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1869 del 19/04/2021 adottata da ARPAE e modificata successivamente con DET-AMB-2022-1886 del 13/04/2022, che devono intendersi revocate.

4. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura"*
- *Allegato A5 bis "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 e della DGR n.1053/2003 in pubblica fognatura"*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

8. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

12. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.24901/2024

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

La Ditta si occupa della produzione di apparecchiature oleodinamiche.

Il presente allegato è relativo alle acque reflue derivanti da n.3 torri di raffreddamento che sono classificate come acque reflue industriali. Tali acque sono scaricate, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici, in pubblica fognatura al punto S1 senza subire alcun trattamento depurativo.

In azienda è presente un secondo punto di scarico in pubblica fognatura denominato S2 in cui sono recapitate le acque reflue di controlavaggio di un addolcitore che sono dettagliate nel successivo allegato A5 bis del presente atto.

All'interno dell'azienda è presente una rete fognaria chiusa, denominata rete delle "acque emulsionate", che raccoglie le acque esauste industriali derivanti dal lavaggio delle lavapezzi o dall'area trucioli, e le convoglia presso l'area ecologica aziendale di deposito temporaneo dove vengono raccolte e smaltite come rifiuto da ditte autorizzate.

Nella documentazione è riportato che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sulle aree cortilive esterne sono raccolte in una rete fognaria aziendale dedicata e che sulle superfici impermeabilizzate esterne avviene solamente il transito/sosta dei mezzi, ovvero attività di carico/scarico di materie prime e prodotti finiti sempre all'interno di imballaggi idonei e chiusi e che la zona di deposito temporaneo dei rifiuti è coperta. Le acque meteoriche ricadenti su tali superfici esterne sono escluse dall'applicazione della DGR n. 1860/2006 e dalle disposizioni della DGR n. 286/2005 e non sono oggetto di autorizzazione. Una parte delle acque meteoriche sono scaricate nella rete fognaria pubblica delle acque bianche mentre un'altra parte sono scaricate in corpo idrico superficiale canale "Pistarina". A monte dello scarico in corpo idrico superficiale è presente un disoleatore a scopo cautelativo.

L'approvvigionamento idrico è sia da n.2 pozzi (denominati "A", per usi igienici ed assimilati, e "B", per irrigazione del verde di pertinenza aziendale) che da acquedotto per uso industriale e igienico.

La planimetria di riferimento è la Tavola acquisita al protocollo Arpae PG/34163 del 21/02/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI PER LO SCARICO INDUSTRIALE S1

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in 5.000 m³.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in 22 m³.
3. Lo scarico S1, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S1 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

5. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. I reflui prodotti e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppore.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Pratica Sinadoc n.24901/2024

ALLEGATO A5 bis

Autorizzazione, di cui all'art.124 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 e della DGR n.1053/2003 in pubblica fognatura

La Ditta si occupa della produzione di apparecchiature oleodinamiche.

Il presente allegato è relativo allo scarico delle acque reflue di controlavaggio dell' addolcitore presente in azienda. Tali acque sono scaricate, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici, in pubblica fognatura al punto S2 senza subire alcun trattamento depurativo. Per le acque di controlavaggio dell'addolcitore la Ditta ha richiesto l'assimilazione quali quantitativa ai sensi dell' art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n. 152/06 e della DGR n. 1053/2003.

In azienda è presente un secondo punto di scarico in pubblica fognatura, denominato S1, delle acque reflue industriali da n.3 torri di raffreddamento, inclusivo delle acque reflue domestiche dei servizi igienici, descritte nel precedente allegato A5 del presente atto.

La planimetria di riferimento è la Tavola acquisita al protocollo Arpae PG/34163 del 21/02/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI PER LO SCARICO INDUSTRIALE ASSIMILATO AL DOMESTICO S2

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura al punto S2, dovranno rispettare, al pozzetto individuato per il controllo, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta dovrà trasmettere a Iren Acqua Reggio s.r.l. Gestore SII, ad Arpae e al Comune di Reggio Emilia, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un certificato analitico dei reflui assimilati scaricati in pubblica fognatura al punto di scarico S2, che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003, al pozzetto di controllo.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
5. Il pozzetto individuato per il controllo dello scarico S2 deve essere situato a monte idraulica della confluenza con le acque reflue domestiche e deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Il pozzetto deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere

trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"OGNIBENE POWER Spa"** è autorizzata svolgere l'attività di produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche negli impianti ubicati in Comune di Reggio Emilia – Via Ing. E. Ferrari n.2 - Provincia di Reggio Emilia ed apportare le seguenti modifiche:

- installare nuovi punti di emissione E40, E41, E42, E43, E44;
- eliminare il punto di emissione in atmosfera autorizzato E1b collegato alle postazioni di saldatura;
- spostare in altra zona dello stabilimento i punti di emissione in atmosfera autorizzati E10 ed E36;
- diminuire le portate autorizzate dei punti di emissione E5, E8 ed E9;
- aumentare i turni giornalieri della fase di verniciatura, attualmente autorizzata su n.2 turni/giorno. Tale modifica prevede pertanto l'aumento della durata giornaliera delle emissioni in atmosfera associate alla verniciatura che passeranno da 15 h/g a 22,5 h/g (E11, E13, E14, E16, E18, E20, E22, E24, E25, E26, E33)
- l'aumento dei turni di attività di verniciatura comporterà l'aggiornamento dei calcoli relativi all'applicazione dell'art.275 del D.Lgs.152/06 relativamente al Piano Gestione Solventi, ovvero l'aumento del quantitativo massimo di solvente annuale utilizzato.

Il consumo massimo teorico di solvente relativo ad una attività di progetto di 230 gg/anno è fissato in **12127 Kg/anno**.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.5 – LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI
 EMISSIONE N.8 - 9 – CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PREMONTAGGIO)
 EMISSIONE N.10 – ARIA CALDA RISCALDAMENTO MONTAGGIO PEZZI
 EMISSIONE N.11 – TUNNEL PRETRATTAMENTO (ingresso)
 EMISSIONE N.13 – TUNNEL PRETRATTAMENTO (uscita)
 EMISSIONE N.14 – FORNO DI ASCIUGATURA
 EMISSIONE N.16 – CABINA N.1 - VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA
 EMISSIONE N.18 – FORNO COTTURA N.1
 EMISSIONE N.20 – CABINA N.2 - VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA
 EMISSIONE N.22 – FORNO COTTURA N.2
 EMISSIONE N.24 – TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO
 EMISSIONE N.25 – RAFFREDDAMENTO CONDIZIONATO
 EMISSIONE N.26 – USCITA TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO
 EMISSIONE N.33 – CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PEZZI SPECIALI)
 EMISSIONE N.36 – LAVATRICE AD ALCOL MODIFICATO
 EMISSIONE N.40 – POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO
 EMISSIONE N.41 – 42 - LAVATRICE AD ALCOL MODIFICATO
 EMISSIONE N.43 – 44 - SPAZZOLATRICE A SECCO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Gennaio 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **26 Gennaio 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed

eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Diffusa:

25% di input di solvente

Valore limite di emissione fase di verniciatura/cottura:

50 mg/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1/a	POSTAZIONI DI SALDATURA	15000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	10	
E1/b	POSTAZIONI DI SALDATURA	EMISSIONE ELIMINATA					
E2	POSTAZIONI DI SALDATURA	10000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	10	
E3	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	24000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E4	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	21000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E5	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	12000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	(1)
E8-E9	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PREMONTAGGIO)	6000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	3 50	(2)
E10	ARIA RISCALDAMENTO CALDA MONTAGGIO PEZZI	2400	Oltre il colmo del tetto	15	---	-----	(3)
E11	TUNNEL PRETRATTAMENTO (ingresso)	1200	Oltre il colmo del tetto	22,5	Fosfati (PO4)	5	(4)
E12	BRUCIATORE A GAS METANO RISCALDAMENTO PRETRATTAMENTO DA 212 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E13	TUNNEL PRETRATTAMENTO (uscita)	1200	Oltre il colmo del tetto	22,5	Fosfati (PO4)	5	(4)
E14	FORNO DI ASCIUGATURA	1150	Oltre il colmo del tetto	22,5	-----	-----	(4)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E15	BRUCIATORE A GAS METANO DA 94 KW PER FORNO ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	CABINA N.1 -VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	3 50	(4)
E17	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E18	FORNO DI COTTURA N.1	2500	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	3 50	(4)
E19	BRUCIATORE A GAS METANO DA 127 KW PER FORNO N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E20	CABINA N.2 -VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	3 50	(4)
E21	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E22	FORNO COTTURA N.2	1800	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	3 50	(4)
E23	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER FORNO N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E24	TUNNEL RAFFREDDAMENTO DI	20000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	3 50	(4)
E25	RAFFREDDAMENTO CONDIZIONATO	1500	Oltre il colmo del tetto	22,5	---	----	(4)
E26	USCITA TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	4000	Oltre il colmo del tetto	22,5	---	----	(4)
E27	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E28	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	12000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/Nebbie oleose Sostanze alcaline (Na ₂ O) Fosfati (PO ₄) Ammonica (NH ₃)	10 5 5 5	
E29a/ E29b	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	40000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	10	
E30	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI CNC	8000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/Nebbie oleose	10	
E31	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI, LUCIDATURA	3500	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/Nebbie oleose	10	
E32	N.2 T.E.M.	4000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ammoniaca COV (come C-Tot) Ossidi di Azoto (NO ₂) Ossidi di zolfo (SO ₂)	10 15 150 350 35	(5)
E33	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PEZZI SPECIALI)	4000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	3 50	(4)
E34	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI	4000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/Nebbie oleose	10	
E35a/E35b	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI A SECCO	46000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	10	
E36	LAVATRICE AD ALCOOL MODIFICATO	12,5 Tiraggio naturale	Oltre il colmo del tetto	22,5	COV (come C-Tot)	----	(6)
E37	LAVATRICE AD ALCOOL MODIFICATO	15 Tiraggio naturale	Oltre il colmo del tetto	22,5	COV (come C-Tot)	----	(7)
E38	RICAMBIO ARIA LOCALE RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.					
E39	CENTRALE TERMICA A GAS METANO DA 1214,8 kw	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.					
E40	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E41-E42	LAVATRICE AD ALCOL MODIFICATO	15 Tiraggio naturale cad.	Oltre il colmo del tetto	15	COV (come C-Tot)	----	(7)
E43-E44	SPAZZOLATRICE A SECCO	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	

(1) Per tale emissione, trattandosi di diminuzione della portata e tenuto conto che la stessa è sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06

(2) Per tale emissione, trattandosi di diminuzione della portata ed aumento delle ore di funzionamento, tenuto conto che la stessa è sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06

(3) Per tale emissione, trattandosi di spostamento all'interno dello stabilimento, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06

(4) Per tale emissione, trattandosi di variazione delle ore di funzionamento, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(5) I limiti di emissione per gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(6) Per tale emissione, trattandosi di spostamento all'interno dello stabilimento e vista la esigua portata non viene fissato alcun limite di emissione e la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(7) Per tale emissione vista la esigua portata non viene fissato alcun limite di emissione e la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, dell'ammoniaca, dei fosfati e dei COV (come C-Tot.) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche delle emissioni con periodicità almeno semestrale per le emissioni **E8-E9-E16-E18-E20-E22-E24-E33** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- **annualmente ed entro la data del 31/03 la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e trasmetterlo ad ARPAE.** Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E8-E9-E16-E18-E20-E22-E24-E33**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

- a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) La Ditta è tenuta a mantenere registrazione di eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione dell'input annuale;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.8 – 9 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 33 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1/a – 2 – 3 – 4 – 5 – 11 – 13 – 27 – 28 – 29a/29b – 30 – 31 – 32 – 34 – 35a/35b – 40 – 43 – 44.

5) I campionamenti sull'emissione n.29 e n.35 dovranno essere eseguiti prima dello sdoppiamento dei camini in 29a – 29b e 35a – 35b.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere

comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

12) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e

straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservata a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/114905 del 21/06/2024 e successive integrazioni.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc 24901/2024

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che

- I livelli di rumorosità rilevati *in operam* presso il perimetro aziendale, risultano inferiori ai limiti associati alla *classe V – Aree prevalentemente industriali*, di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per il periodo notturno.
- I livelli di rumorosità rilevati *in operam* e calcolati in via previsionale presso i recettori sensibili, risultano inferiori ai limiti diurni e notturni associati alle classificazioni acustiche di pertinenza e con esclusivo riferimento al recettore R2 ai limiti stabiliti dal D.P.R. n. 142/2004 in relazione alla tipologia di strada ed alla fascia di pertinenza ove risulta ubicato il medesimo recettore.

Inoltre, dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine risulta un livello, *in operam*, e *in previsione*, tale da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno e di 3 dB durante il periodo notturno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.